



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 18 del 09-02-2018

OGGETTO	<i>Conferimento incarico Avvocato Morescanti causa Tarlazio c/ Smargiassi.</i> <i>CIG:</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

- che il giorno 24 agosto 2016 i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi, sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture , a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- che a seguito degli eventi calamitosi descritti è sorta la necessità di adottare provvedimenti relativi alla messa in sicurezza degli edifici che consentivano tale possibilità in quanto non irrimediabilmente danneggiati dal sisma, nonché provvedimenti di demolizione di quegli edifici talmente danneggiati da dover essere demoliti in quanto costituenti pericolo per l'incolumità stessa dei cittadini;
- che a tale scopo venivano emanate dagli uffici competenti apposite Ordinanze di messa in sicurezza o di demolizione sulla base degli accertamenti tecnici effettuati;
- che in data 21.07.2017 veniva emanata l'Ordinanza n. 308 di demolizione di immobile ubicato in Accumoli;
- che con ricorso notificato il 06.10.2017, la Sig.ra R.D.S. ricorreva contro il Comune di Accumoli innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio instaurando il giudizio n. 10697/2017, chiedendo che venisse dichiarata la nullità/annullamento della Ordinanza sopra citata.

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta Municipale n. 18 del 30 Gennaio 2018 con la quale l'organo

comunale, valutate le proprie ragioni, statuiva la necessità per l'Ente di costituirsi e difendersi in giudizio avverso la domanda del suindicato istante e mandava all'area I Amministrativa per la gestione delle procedure volte alla individuazione del difensore a cui affidare l'incarico di costituzione nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;

- l'articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 - c.d. Nuovo Codice degli Appalti - che stabilisce: "Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- il D.Lgs 50/2016, che all'art. 4 dispone: "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- l'art. 36 comma 2, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- la l. 136/2010 e ss.mm.ii. in punto di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107, 191 e 192 D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l'OCDPC 388 del 6 settembre 2016;
- il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/08/2016 di istituzione del C.O.C.
- le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile relative alla gestione

dell'emergenza;

- il decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2018 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale Responsabile dell'Area I del Comune di Accumoli;

CONSIDERATO

- che per il combinato disposto delle richiamate norme del Codice degli Appalti pubblici l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso deve essere effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario ed impone una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione e pubblicità;
- che il Comune di Accumoli non è dotato di un elenco di avvocati in cui individuare, nel rispetto delle norme richiamate, il nominativo di un professionista a cui affidare l'incarico di difesa in giudizio;
- che l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni giustificatrici;

RILEVATO

- che appare necessario, in aderenza alle direttive dell'organo esecutivo dell'Ente, procedere alla costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto dall'istante sopra menzionato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per la difesa delle ragioni dell'Amministrazione;
- che il contratto ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione e difesa in giudizio del Comune di Accumoli nel procedimento sopra indicato;
- che il contratto sarà stipulato con il professionista prescelto in forma di scrittura privata con sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- che il fine perseguito con l'affidamento del servizio legale in oggetto consiste nella difesa delle ragioni fondanti l'ordinanza di demolizione n. 308 del 2017;
- che la Giunta comunale, nella deliberazione n. 18/2018 ha espressamente richiesto che la individuazione del patrocinatore avvenisse ricercando un avvocato esperto in materia di diritto civile e amministrativo;
- che stante le indicazioni pervenute dall'organo politico, raccolti alcuni C.V. di potenziali difensori, la scelta dell'incaricato avveniva sulla base delle informazioni pervenute;

DATO ATTO

- che tra i diversi curricula inoltrati, quello risultato maggiormente aderente alle indicazioni fornite dalla Giunta Municipale in punto di esperienza professionale nel settore richiesto e, contemporaneamente, anche maggiormente vantaggioso per il Comune di Accumoli in termini di costo, è risultato quello dell'Avv. Silvia Morescanti,

esperto in diritto civile ed amministrativo che, tra l'altro, si è offerta di prestare la sua opera "pro bono" per l'intero giudizio innanzi al T.A.R. Lazio, scaturente dal ricorso notificato al Comune di Accumoli in data 11 gennaio 2018, prot. n. 236 ed allegato alla presente determinazione (doc. 1);

- che l'Avv. Silvia Morescanti ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di difesa dell'Ente comunale "pro bono";
- che non essendovi alcun importo da impegnare non è necessario acquisire il CIG;

Tanto premesso

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;
2. DI CONFERIRE l'incarico di patrocinio legale consistente nella costituzione e difesa in giudizio nel procedimento pendente innanzi al T.A.R. Lazio, come sopra individuato e specificato, all'Avv. Silvia Morescanti con studio in Roma alla Via del Fontanile Arenato n. 145;
3. DI DARE ATTO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. Che il presente provvedimento venga trasmesso agli organi di competenza;
5. Che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro il termine di gg 60 dal ricevimento dell'atto o entro giorni 120 innanzi al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 18-10-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1137 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 18-10-2018

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri